

INFORMATIVA – Disposizioni generali in caso di sciopero

Si forniscono alcune informazioni che possono risultare utili in caso di sciopero.

Quando arriva la comunicazione dal MIUR di uno sciopero indetto da qualsivoglia sigla sindacale, l'Istituto Comprensivo deve organizzarsi per verificare le possibili ricadute sul servizio scolastico.

Personale scolastico

Il Dirigente Scolastico invia al personale scolastico, docenti e personale ATA, l'informativa della proclamazione dello sciopero; il personale scolastico non ha l'obbligo di rispondere ma solo di firmare l'informativa per presa visione; il personale ha la facoltà di aderire, anche il giorno stesso dello sciopero.

La possibilità per il personale di dichiarare la presa visione, in luogo della volontà di aderire o di non aderire allo sciopero, consente al Dirigente Scolastico di effettuare una valutazione meramente previsionale delle ricadute e conseguenze sul servizio, ovvero la possibile riduzione dell'orario o la non garanzia del servizio stesso.

L'adesione effettiva allo sciopero può essere verificata solo il giorno stesso dello sciopero e nel corso di tutta la giornata, all'inizio del turno di lavoro (che può essere diversificato) del personale scolastico.

Il Dirigente Scolastico, in base alle dichiarazioni volontarie del personale e ai dati conoscitivi disponibili, valuta l'entità dell'impatto sulle garanzie del servizio scolastico e su questa base lo organizza.

Genitori

L'Istituto, attraverso circolare, ha l'obbligo di informare per iscritto i genitori cinque giorni prima della data dello sciopero illustrando le modalità del servizio.

Nella circolare, i servizi scolastici quali: mensa, trasporto, pedibus, "pre-scuola e/o post-scuola (custodia)", anche se non gestiti direttamente dalla scuola, sono oggetto di informazioni riguardo al funzionamento.

Ricevuta la comunicazione, i genitori valutano le garanzie di servizio offerte dalla scuola e assumono decisioni conseguenti.

Il giorno dello sciopero ogni docente che abbia a suo tempo comunicato solo la presa visione, ha il diritto di assumere servizio oppure di scioperare, ragion per cui, il numero dei docenti presenti in servizio potrebbe risultare diverso da quello ipotizzato dal Dirigente Scolastico.

Nel caso un docente che abbia deciso per la non adesione allo sciopero, si trovasse in assenza di alunni, verrà impegnato in altri compiti, diversi dall'insegnamento in sostituzione dei docenti in sciopero; la normativa non consente di sostituire le ore di didattica di un docente in sciopero con un docente presente.

Alle classi in cui ci sono insegnanti in sciopero, *la sorveglianza* (quindi non la didattica) verrà garantita da parte di eventuale personale non scioperante disponibile o attraverso la suddivisione degli alunni tra classi sorvegliate, fino al raggiungimento del limite massimo di alunni per classe, consentito dalle norme di sicurezza.

Ciascun genitore, consapevole della responsabilità e dell'obbligo di vigilanza sui figli minori, attribuita dalla legge alla potestà genitoriale, deve farsi carico di verificare personalmente (o tramite persona formalmente delegata) l'entrata e l'uscita da scuola del proprio figlio (se non è stata sottoscritta e firmata la modulistica relativa all'uscita in autonomia).

Tale forma di sorveglianza, esercitata costantemente in situazioni ordinarie, deve essere esercitata con maggior attenzione in caso di sciopero, quando gli orari di entrata e di uscita da scuola subiscono modifiche, ancorché comunicate.

Nel caso in cui, il giorno dello sciopero, il genitore decida comunque di lasciare a casa il minore senza verificare personalmente il regolare svolgimento delle lezioni, dovrà giustificarne l'assenza, il giorno successivo allo sciopero, a fini della sua riammissione a scuola.

Grazie per l'attenzione.